

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3725

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSO, SENALDI, BENAMATI, LATTUCA,  
ARLOTTI, LUCIANO AGOSTINI, BARGERÒ, SCUVERA**

Disciplina dell'attività di ristorazione  
e ricettiva in abitazione privata

*Presentata il 6 aprile 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — *L'impasse* dei modelli economici tradizionali e la crisi occupazionale hanno creato condizioni favorevoli per la diffusione di nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità. La presente proposta di legge intende disciplinare una nuova attività diretta all'erogazione del servizio di ristorazione e di ricezione esercitato da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative.

Quella dell'*home sharing* è un'attività innovativa che potrebbe permettere lo sviluppo dell'economia e del turismo in molte regioni italiane, valorizzando, al contempo,

il patrimonio culturale ed enogastronomico locale.

Tuttavia, come tutti i fenomeni recenti legati alla *sharing economy*, ci troviamo di fronte a un vuoto normativo. Invece, la costante crescita nell'offerta di servizi di *home sharing* necessita di una regolamentazione per garantire equità e trasparenza nei confronti degli operatori economici tradizionali e tutelare i consumatori, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza e alla salute.

L'articolo 1 individua e definisce le attività di *home restaurant* e di *bed sharing* come le attività non professionali esercitate

dietro compenso da persone fisiche all'interno delle strutture abitative di residenza.

L'articolo 2 disciplina le modalità di utilizzo delle piattaforme tecnologiche di incontro tra domanda e offerta, anche riguardo ai sistemi di pagamento.

L'articolo 3 stabilisce le procedure per l'avvio dell'attività di *home sharing* attraverso la comunicazione al comune compe-

tente e le condizioni per la sospensione e la cessazione in caso di inosservanza delle norme.

L'articolo 4 dispone in materia di requisiti qualitativi e di limiti quantitativi per l'esercizio delle attività di *home restaurant* e di *bed sharing*.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Finalità e definizioni).*

1. La presente legge disciplina l'attività di ristorazione ricettiva esercitata da persone fisiche in abitazione privata, di seguito denominata « attività di *home sharing* », e fornisce strumenti atti a garantire la tutela dei consumatori e la leale concorrenza.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività di *home sharing* si intende:

a) la ristorazione in abitazione privata o *home restaurant*: l'attività non professionale di somministrazione di alimenti e di bevande esercitata dietro compenso da persone fisiche all'interno delle strutture abitative di residenza, utilizzando i prodotti preparati nelle stesse strutture;

b) il pernottamento in abitazione privata o *bed sharing*: l'attività non professionale ricettiva esercitata dietro compenso da persone fisiche all'interno delle strutture abitative di residenza, utilizzando i posti letto presenti nelle stesse strutture.

## ART. 2.

*(Piattaforme tecnologiche di incontro tra domanda e offerta).*

1. L'attività di *home sharing* si avvale di piattaforme tecnologiche che possono prevedere commissioni sul compenso dei servizi erogati come costo di transazione.

2. L'attività di *home sharing* deve essere registrata dalle piattaforme tecnologiche in un apposito registro elettronico almeno 30 minuti prima della sua fruizione; l'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata.

3. Le transazioni di denaro avvengono esclusivamente attraverso sistemi di paga-

mento elettronico e modalità di registrazione univoche dell'identità.

ART. 3.

(Avvio e cessazione dell'attività di home sharing).

1. Al fine dell'esercizio dell'attività di *home sharing* i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a comunicare al comune competente l'inizio dell'attività. Non è necessaria l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

2. Il comune destinatario della comunicazione di cui al comma 1 provvede a effettuare un apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità della struttura abitativa all'esercizio dell'attività di *home sharing*.

3. Il comune destinatario della comunicazione, anche avvalendosi delle aziende sanitarie competenti per territorio, può disporre la sospensione o la cessazione dell'attività di *home sharing* in caso di non osservanza del presente articolo.

4. L'esercizio dell'attività di *home sharing* non costituisce e non necessita di alcun cambio di destinazione d'uso della struttura abitativa e comporta, per i proprietari o per i conduttori della struttura medesima, l'obbligo di adibirla ad abitazione personale.

ART. 4.

(Requisiti e limiti).

1. Al fine dell'esercizio dell'attività di *home sharing*, i locali della struttura abitativa devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. L'attività di *home restaurant* non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e, comunque, di 50 coperti al mese.

3. L'attività di *bed sharing* non può superare il numero massimo di 50 posti letto al mese per struttura abitativa.

4. Al fine dell'esercizio dell'attività di *home sharing*, gli esercenti sono tenuti a

sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a copertura degli eventuali danni relativi all'esercizio della stessa attività, compresi i servizi complementari e sussidiari.

ART. 5.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*17PDL0040480\*